

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



VADEMECUM DECRETO LIQUIDITA' N.23/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

PREMESSE

Con riferimento al Decreto Legge n. 23 dell'8.4.2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", qui di seguito si forniscono una sintesi dei contenuti principali ed alcune indicazioni pratiche.

Confcommercio Nazionale e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza hanno sottoscritto alcune convenzioni con i principali istituti di credito per agevolare l'accesso ai finanziamenti. Confcommercio Lombardia sta lavorando con la nostra Regione al fine di ottenere ulteriori agevolazioni ed opportunità di finanziamenti. La CCIAA MiMBLo ha aperto dei bandi. Grazie al nostro Ente collegato, FIDICOMET, è possibile avere anche un canale dedicato per le richieste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

In materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto legge n. 23 dell'8.4.2020 c.d. "Decreto Liquidità" prevede importanti novità in tema di crisi d'impresa, al fine di garantire la continuità delle aziende colpite dalla predetta emergenza. In particolare:

- ✓ è differita l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021, facendo salve le disposizioni già in vigore al 16 marzo 2019 (Art.5);
- ✓ è stabilito che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, gli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita di capitale sociale (art. 2446, co. 2 e 3, art. 2447, art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e art. 2482-ter c.c.), e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies (Art. 6);
- ✓ è previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c., possa comunque essere operata, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.l. n. 18/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio 2019.

I criteri di valutazione devono essere specificamente illustrati nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione in esame si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (Art. 7).

La norma introduce alcune disposizioni tributarie anche in merito a:

- ✓ la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (Art. 18)
- ✓ la proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Art. 19)
- ✓ metodo previsionale acconti giugno (Art. 20)
- ✓ alcune disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22) altre disposizioni fiscali;
- ✓ termini agevolazioni prima casa (Art. 24);
- ✓ semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26);
- ✓ modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (Art. 30);

Sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi (Art. 18)

Il decreto prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute su lavoro dipendente e assimilato e IVA, per i mesi di aprile e maggio, per le imprese che hanno registrato una riduzione di fatturato/corrispettivi rispetto al periodo precedente e per i soggetti che hanno iniziato un'attività di impresa o professionale dal 1° aprile 2019.

In particolare, viene disposto che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

- ✓ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del decreto in esame (e, quindi, nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
- ✓ che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta

sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: 1) ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato (Artt. 23, 24, D.P.R. n. 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 2) imposta sul valore aggiunto (IVA); 3) contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri

enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

È prevista una apposita disposizione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. In questo caso, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

NOTA - CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Qui di seguito si riportano alcuni contenuti nella circ. n. 9/2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito – sotto forma di FAQ - importanti chiarimenti sulle novità contenute nel "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020) rispetto alla sospensione dei versamenti.

1. Per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi.

2. Nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74, DPR n. 633/1972), il riferimento al fatturato e ai corrispettivi è esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.

3. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dal più volte citato Art. 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2). Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

4. In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato/corrispettivi:

- ✓ del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- ✓ del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Quindi la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Per effetto di quanto sopra, può verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Viceversa, coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

5. Anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019), applicando la regola prevista dal "Decreto Liquidità".

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Art. 19)

Il decreto in esame sostituisce la normativa contenuta nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), prevedendo in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In particolare, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Artt. 25 e 25- bis, D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto di imposta per i seguenti soggetti e in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ imprenditori/professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- ✓ con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (e quindi nel 2019, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare)
- ✓ a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono dell'opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della legge sopra vista.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno (Art. 20)

Come noto, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato reddituale inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (considerando, quindi, in via previsionale i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto). Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Con il decreto in esame, al fine di ridurre il rischio di un insufficiente versamento, viene stabilito che non si applica nessuna sanzione per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni suddette si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)

Solo per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche (CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Solo per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche (art. 4, comma 6- quinquies, D.P.R. n. 322/1998), nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Termini agevolazioni prima casa (Art. 24)

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa", per i contribuenti interessati è disposta la sospensione dei termini, di seguito indicati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i seguenti termini (nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986), cioè:

- ✓ il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ✓ il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;

- ✓ il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

Per lo stesso periodo è sospeso il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del relativo credito d'imposta.

Semplificazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- ✓ per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- ✓ per il primo e secondo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)

Il provvedimento in esame estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro dal decreto "Cura Italia" (Art. 64 D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

In particolare, il citato Art. 64 del Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) ha introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il decreto legge in esame prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito di imposta predetto è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con il decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.